

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1569/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna 1**
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 1570/81 del Consiglio, dell'11 giugno 1981, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sullo stirene monomero originario degli Stati Uniti d'America 10**
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 1571/81 del Consiglio, del 10 giugno 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve fresche da tavola della sottovoce ex 08.04 A I della tariffa doganale comune originarie di Cipro (1981). 13**
 - Regolamento (CEE) n. 1572/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 16
 - Regolamento (CEE) n. 1573/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 18
 - Regolamento (CEE) n. 1574/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso 20
 - Regolamento (CEE) n. 1575/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone. 21
 - Regolamento (CEE) n. 1576/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . 23
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili. 26**
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 1578/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda gli acquisti d'intervento di carni bovine in Grecia 34**

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1579/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1050/81 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore della carne suina	35
* Regolamento (CEE) n. 1580/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1495/80 recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci	36
* Regolamento (CEE) n. 1581/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, recante le modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici	38
Regolamento (CEE) n. 1582/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	41
Regolamento (CEE) n. 1583/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	44
* Regolamento (CEE) n. 1584/81 della Commissione, del 10 giugno 1981, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali	46
* Regolamento (CEE) n. 1585/81 della Commissione, del 10 giugno 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati.	47
Regolamento (CEE) n. 1586/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	48
Regolamento (CEE) n. 1587/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1569/81 DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1981

che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il 15 aprile 1980 la Comunità e la Spagna hanno firmato un accordo quadro sulla pesca ⁽³⁾ che, a norma dell'articolo 12, si applica dalla data della firma ;

Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che forma oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle di cui all'allegato I, effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento.

considerando che la Comunità ha approvato detto accordo con il regolamento (CEE) n. 3062/80 ⁽⁴⁾ ;

considerando che la Comunità e la Spagna si sono consultate, secondo la procedura fissata nell'accordo, sulle condizioni di esercizio della pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell'altra parte durante il 1981 ;

Articolo 2

considerando che, in seguito a queste consultazioni, la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di emanare per il periodo considerato taluni provvedimenti che autorizzano l'esercizio della pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri che sono oggetto della normativa comunitaria sulla pesca ;

1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

considerando che l'esercizio della pesca da parte di navi spagnole in tali zone è stato autorizzato per il mese di gennaio 1981, in virtù del regolamento (CEE) n. 3305/80 ⁽⁵⁾, e per il periodo dal 4 marzo al 31 maggio 1981, a norma del regolamento (CEE) n. 554/81 ⁽⁶⁾ ; che è opportuno imputare le catture effettuate a titolo di questi regolamenti sui contingenti stabiliti per l'intero 1981,

2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all'allegato I, punto 3.

3. Ogni nave può detenere una sola licenza.

4. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni peciali previste dall'allegato II. Tali condizioni sono parte integrante della licenza. Tuttavia, nel caso delle navi in possesso di una licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettera d) o g), devono essere rispettati soltanto i punti 1 e 2 delle condizioni speciali previste dall'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. C 104 del 6. 5. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ Parere espresso l'8 maggio 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

⁽³⁾ GU n. C 263 del 10. 10. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 1.

Articolo 3

1. All'atto del deposito di una richiesta di licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), b), c) e g), presso la Commissione, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) nome della nave;
- b) numero d'immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione;
- d) porto d'immatricolazione;
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

2. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca.

3. Tuttavia, per la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b) e c), può essere rilasciata, su richiesta, una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnalistiche siano indicate simultaneamente nella licenza.

Per ciascuno di questi tipi di pesca, le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all'allegato I, punto 3, ultima colonna, indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e, se del caso, la durata richiesta di validità.

4. Ciascuna nave può detenere una sola licenza.

Articolo 4

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco delle navi che possono utilizzare tali licenze nel corso del 1981. L'elenco reca per ogni nave le informazioni seguenti:

- nome della nave;
- numero d'immatricolazione;
- lettere e cifre esterne d'identificazione;
- porto d'immatricolazione;
- nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- stazza lorda e lunghezza fuoritutto;
- indicativo di chiamata e frequenza radio.

2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in

un programma periodico. Tale programma indica il nome e il numero d'immatricolazione di tutte le navi autorizzate ad utilizzare una di tali licenze nel periodo coperto, nonché le date di utilizzazione per nave.

Un programma periodico è valido per un periodo di almeno un mese e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo cui esso si riferisce. La durata di utilizzazione di una licenza da parte di una nave, prevista nel programma periodico, non può essere inferiore a due giorni. La Commissione approva le diverse parti di un programma periodico un giorno lavorativo prima della loro entrata in vigore prevista.

Articolo 5

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco delle navi che possono utilizzare tali licenze durante il periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 giugno 1981. Tale elenco reca per ogni nave le informazioni seguenti:

- nome della nave;
- numero d'immatricolazione;
- lettere e cifre esterne d'identificazione;
- porto d'immatricolazione;
- nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- stazza lorda e lunghezza fuoritutto;
- potenza del motore;
- indicativo di chiamata e frequenza radio.

2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un elenco periodico. Tale elenco indica per ciascuna delle 160 licenze il nome e il numero d'immatricolazione di ciascuna delle navi autorizzate ad utilizzarle nel periodo coperto dall'elenco. Un elenco periodico è valido per un periodo di almeno due settimane e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio del relativo periodo. L'elenco non può prevedere l'utilizzazione alternativa di ciascuna licenza da parte di più di tre navi. Ogni nave può beneficiare soltanto di una licenza nel periodo coperto dall'elenco. La Commissione approva un elenco periodico al più tardi un giorno lavorativo prima della sua entrata in vigore prevista.

Articolo 6

1. Malgrado le disposizioni degli articoli 4 e 5, la modifica dei programmi ed elenchi periodici può essere chiesta per navi per le quali si siano prodotti casi di forza maggiore che impediscano l'utilizzazione della licenza nel periodo previsto. Le navi interessate sono autorizzate a pescare soltanto dopo conferma data dalla Commissione entro un termine massimo di 36 ore, giorni festivi esclusi.

2. Qualora la Commissione non sia in possesso di un nuovo programma periodico o di un nuovo elenco periodico nei quattro giorni lavorativi prima della scadenza dell'elenco o del programma precedenti, le disposizioni valide per l'ultima settimana coperta si applicano per una settimana supplementare.

Articolo 7

Le licenze diverse da quelle di cui all'allegato I, punto 3, lettera g), possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati, comunicati dalle competenti autorità spagnole, sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ciascun porto durante la quindicina precedente.

Articolo 8

1. È vietata la pesca con reti da imbrocco.
2. Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzati.

Articolo 9

1. Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all'allegato I, punto 2.
2. Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del tonno non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi; esse non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi, tranne le acciughe destinate a servire da esca viva.
3. Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del pesce castagna non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso da queste specie; essi non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dal pesce castagna.

Articolo 10

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), sono valide fino al 30 giugno 1981, quelle di cui alla lettera f) per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1981.
2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera b), sono valide per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1981 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1981.
3. Nessuna licenza è valida nel periodo dal 1° febbraio al 3 marzo 1981. In questo periodo è vietata qualsiasi attività di pesca effettuata da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di cui all'articolo 1.

Articolo 11

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 1, lettere a), b), c) e g), sono valide per un periodo di almeno due

mesi a decorrere dal primo giorno di un mese e sino all'ultimo giorno di un mese. Le domande devono essere presentate al più tardi 15 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità. Tuttavia le licenze la cui validità decorre dal 1° maggio o dal 1° giugno 1981 possono essere valide per un periodo di un mese.

2. La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1.

3. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove licenze. L'annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente la restituzione delle licenze alla Commissione.

Le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 12

La validità delle licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), e) e f), scade non appena si sia constatato che i quantitativi di cui all'allegato I, punto 1, sono esauriti.

Articolo 13

1. Qualora non siano stati rispettati per una determinata nave gli obblighi contemplati dal presente regolamento, la licenza può essere revocata.

2. In caso di contravvenzione al presente regolamento in quanto una nave sprovvista di valida licenza, appartenente a un armatore che possieda una o più altre navi per le quali siano state rilasciate licenze di pesca, peschi nella zona di cui all'articolo 1, una di queste licenze può essere revocata.

3. Alle navi che esercitino la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettera a), per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dai regolamenti (CEE) n. 3305/80 o (CEE) n. 554/81 o dal presente regolamento, non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo da quattro a dodici mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione.

4. Alle navi che esercitino uno dei tipi di pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b), c), d), f) e g), per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dai regolamenti (CEE) n. 3305/80 o (CEE) n. 554/81 o dal presente regolamento, non è rilasciata alcuna licenza per un periodo da due a quattro mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione.

5. Nei periodi indicati ai paragrafi 3 e 4, non è rilasciata alcuna licenza a una nave appartenente a un armatore che possieda una nave alla quale sia stata revocata una licenza.

Articolo 14

1. La pesca non può essere esercitata in una zona, all'interno delle divisioni CIEM VI e VII, situata a sud di 56° 30' latitudine nord, ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord.

2. La pesca prevista nell'allegato I, punto 3, lettera d), non può essere esercitata ad est di 1° 48' longitudine ovest.

Articolo 15

Le competenti autorità degli Stati membri prendono le misure atte a garantire l'osservanza del presente regolamento, comprese le visite periodiche delle navi.

Articolo 16

In caso d'infrazione debitamente accertata, gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione il nome della nave in questione, nonché le misure eventualmente applicate.

Articolo 17

Il regolamento (CEE) n. 554/81 è abrogato.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI

ALLEGATO I

1. Contingenti di pesca

Specie	Divisioni CIEM	Quantitativi (in tonnellate)
Nasello	VI	1 230
	VII	4 200
	VIII	5 070 ⁽¹⁾
Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretta del nasello	VI	2 460
	VII	8 400
	VIII	10 140
Acciuga	VIII	29 000 ⁽²⁾
Tonno e pesce castagna	Nessuna limitazione	

⁽¹⁾ Sono da sottrarre da tale quota le quantità di cui le catture totali di nasello, pescate nel 1980 nella divisione CIEM VIII da navi autorizzate a pescare in base al regolamento (CEE) n. 1719/80, superano la quota di 5 733 tonnellate stabilite da tale regolamento.

⁽²⁾ Sono da sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola del golfo di Guascogna.

2. Catture accessorie ammesse

Specie pescata a titolo diretto	Specie pescata a titolo di catture accessorie	Limiti ammessi delle catture accessorie
Nasello	Merluzzo bianco Eglefino Merlano Merluzzo giallo Merluzzo carbonaro	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Clupeidi Scampi	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Sogliola Passera di mare Acciuga	Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo
Sardina	Suro	Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo, dopo cernita, nella stiva della nave
	Altre specie (compresi gli invertebrati)	Le catture accessorie di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo

3. Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM

Tipo di pesca	Divisioni CIEM	Numero di licenze	Elenco completo delle navi
a) Navi per la pesca al nasello	VI VII VIII	22 ⁽¹⁾ 62 ⁽¹⁾ 58 ⁽¹⁾	— — —
b) Navi per la pesca delle sardine (navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl)	VIII	40	71
c) Navi per la pesca con i palangresi sotto 100 tsl	VIII a)	10	25
d) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl, esercitata esclusivamente con canne da pesca	VIII	50	—
e) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di pesca principale	VIII	160	—
f) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di esca viva	VIII	120	—
g) Tonniere e navi che esercitano la pesca del pesce castagna	VI, VII, VIII	Nessuna limitazione	

⁽¹⁾ Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV (BHP). Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione:

Potenza	Coefficiente
Inferiore a 300 CV	0,57
Uguale o superiore a 300 CV, ma inferiore a 400 CV	0,76
Uguale o superiore a 400 CV, ma inferiore a 500 CV	0,85
Uguale o superiore a 500 CV, ma inferiore a 600 CV	0,90
Uguale o superiore a 600 CV, ma inferiore a 700 CV	0,96
Uguale o superiore a 700 CV, ma inferiore a 800 CV	1,00
Uguale o superiore a 800 CV, ma inferiore a 1 000 CV	1,07
Uguale o superiore a 1 000 CV, ma non superiore a 1 200 CV	1,11
Superiore a 1 200 CV	2,25
Palangresi diversi da quelli di cui sub 3 c)	0,33

Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle « parejas » (pesca a coppia) e ai « trios » (pesca a tre), si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano.

*ALLEGATO II***Condizioni speciali**

1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave.
2. Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile.

Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.

3. I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :

- 3.1. i quantitativi catturati, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- 3.2. la data e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca ;
- 3.3. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;
- 3.4. il metodo di pesca utilizzato.

4. Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munita di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.2 e secondo lo scadenario seguente :

- 4.1. per le licenze che autorizzano la pesca del nasello o della sardina :

- 4.1.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;
- 4.1.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;
- 4.1.3. al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 4.1.1 e 4.1.2 ;
- 4.1.4. al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ;
- 4.1.5. al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ;
- 4.1.6. ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui al punto 4.1.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 4.1.5 ;

- 4.2. per le licenze che autorizzano la pesca dell'acciuga :

- 4.2.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;
- 4.2.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca.

5. Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati :

- 5.1. la data, l'ora e la posizione geografica nonché il riquadro CIEM ;
- 5.2. i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie ;

- 5.3. i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- 5.4. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;
- 5.5. i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie.

6. Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti :

- 6.1. ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue :

<i>Nome della stazione radio</i>	<i>Segnale di chiamata</i>
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC

- 6.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

6.3. Contenuto delle comunicazioni

Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenzario previsto al punto 4 devono comprendere, tenuto conto dei dati previsti al punto 5, gli elementi seguenti :

- il nome della nave ;
- l'indicativo radio ;
- le lettere e cifre esterne di identificazione ;
- il numero della licenza ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;
- l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ;
- la posizione geografica e il riquadro CIEM ;
- i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 6.4 ;
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
- i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;
- il nome del comandante.

6.4. Codice, per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3 :

- A: gambero boreale (*Pandalus borealis*)
 - B: nasello (*Merluccius merluccius*)
 - C: ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
 - D: merluzzo (*Gadus morrhua*)
 - E: eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
 - F: ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
 - G: sgombro (*Scomber scombrus*)
 - H: suro (*Trachurus trachurus*)
 - I: pesce sorcio (*Coryphaenoides rupestris*)
 - J: merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
 - K: merlano (*Merlangus merlangus*)
 - L: aringa (*Clupea harengus*)
 - M: cicerello (*Ammodytes* sp.)
 - N: spratto (*Clupea sprattus*)
 - O: passera (*Pleuronectes platessa*)
 - P: merluzzo norvegese (*Trisopterus esmarkii*)
 - Q: molva (*Molva molva*)
 - R: altri
 - S: gamberetti (*Pandalidae*)
 - T: acciughe (*Engraulis encrasicolus*)
 - U: sebaste (*Sebastes* sp.)
 - V: passera americana (*Hypoglossoides platessoides*)
 - W: calamaro (*Illex*)
 - X: limanda (*Limanda ferruginea*)
 - Y: melù (*Gadus poutassou*)
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/81 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 1981

che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sullo stirene monomero originario degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 384/81⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio anti-dumping provvisorio del 4 % sulle importazioni di stirene monomero originario degli Stati Uniti d'America, fatta eccezione per le esportazioni di stirene monomero effettuate dalle seguenti società:

- Borg Warner Chemicals,
- Cosden Oil and Chemical Company,
- Cosden International Sales Company,
- Monsanto International Sales Company;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1321/81⁽³⁾, la Commissione ha in seguito aumentato l'importo del dazio anti-dumping provvisorio al 14,8 %, che corrisponde al margine medio ponderato di dumping accertato in via provvisoria nel terzo trimestre 1980;

considerando che, dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 384/81, la Commissione ha chiesto ed ottenuto informazioni più recenti dalle società statunitensi le cui esportazioni erano escluse dall'applicazione del dazio provvisorio; che da queste informazioni risulta che la situazione della Borg Warner non è mutata e che come in precedenza i prezzi praticati dalla Cosden e dalla Monsanto per le esportazioni verso la Comunità non sono stati inferiori al valore normale;

considerando che la Commissione non ha ricevuto ulteriori informazioni sul dumping che comportassero una modifica dei margini medi ponderati di dumping da essa accertati; che l'accertamento di questi margini è perciò stato considerato definitivo;

considerando che, in merito al pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping, la Commissione ha concluso l'aggiornamento e la revisione di tutti i dati relativi al 1980;

considerando che le importazioni di stirene monomero originario degli Stati Uniti erano pari a 85 600 tonnellate nel 1979, a 27 400 tonnellate nel primo trimestre 1980, a 24 400 tonnellate nel secondo trimestre e a 18 300 tonnellate nel terzo trimestre, il che costituisce, per i primi nove mesi del 1980, un aumento su base annua pari al 9,2 % rispetto al 1979;

considerando che è difficile valutare con sicurezza l'esatto livello della quota detenuta da queste importazioni sul mercato libero comunitario per lo stirene, dato che non esistono statistiche ufficiali relative al volume di quest'ultimo; che, sulla base delle migliori stime del mercato libero effettuate dal Consiglio europeo delle federazioni dei produttori chimici (CEFIC), la quota detenuta dalle esportazioni statunitensi rappresentava il 17 % nel 1979, il 17 % nel primo trimestre del 1980, il 17 % nel secondo trimestre ed il 19 % nel terzo trimestre; che, sulla base delle stime della Commissione circa il consumo effettivo, è probabile che la quota di mercato libero detenuta dalle esportazioni statunitensi abbia raggiunto il 23 % nel terzo trimestre; che, ovviamente, le esportazioni statunitensi hanno comunque, per un certo tempo, detenuto una notevole quota del mercato libero comunitario, aumentata nel terzo trimestre 1980;

considerando che il valore medio cif dello stirene importato dagli Stati Uniti era pari a 853 dollari alla tonnellata nel primo trimestre 1980, a 849 dollari alla tonnellata nel secondo trimestre ed a 736 dollari alla tonnellata nel terzo trimestre; che questo valore era del 10 % circa inferiore agli introiti medi delle vendite unitarie effettuate dai produttori comunitari ricorrenti nel primo trimestre; che, in seguito, i produttori comunitari hanno gradualmente diminuito i loro prezzi finché, nel terzo trimestre, questi sono scesi fino allo stesso livello del valore medio cif dello stirene importato dagli Stati Uniti;

considerando che il livello di produzione dei produttori comunitari ricorrenti è calato del 12 % tra il

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 42 del 14. 2. 1981, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 132 del 19. 5. 1981, pag. 17.

primo e il secondo trimestre del 1980 e del 24 % tra il secondo e il terzo trimestre, facendo scendere dall'80 al 53 % il livello medio di utilizzo delle capacità di produzione ;

considerando che il prezzo medio unitario di vendita dei produttori ricorrenti è passato da 943 dollari alla tonnellata nel primo trimestre del 1980 a 875 dollari alla tonnellata nel secondo trimestre ed a 725 dollari alla tonnellata nel terzo trimestre ; che quest'ultimo prezzo è considerevolmente inferiore al livello necessario per coprire i costi di produzione, causando così perdite ai produttori, talvolta molto elevate ;

considerando che, in merito al pregiudizio causato da altri fattori che, singolarmente o associati, influiscono parimenti sull'industria comunitaria, la Commissione non ha ricevuto, dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 384/81, informazioni che possano indurre a modificare le conclusioni formulate in proposito da detto regolamento ; che la Commissione ha perciò definitivamente concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno provocato un considerevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata ;

considerando che, di conseguenza, per proteggere gli interessi della Comunità è necessario istituire un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di stirene monomero originario degli Stati Uniti d'America il quale, in considerazione dell'entità del pregiudizio provocato, corrisponda al margine medio ponderato di dumping accertato nel terzo trimestre del 1980, monché riscuotere definitivamente tutti gli importi depositati a garanzia del dazio anti-dumping provvisorio ;

considerando che, per le ragioni suindicate, dovranno essere escluse dall'applicazione di questo dazio anti-dumping definitivo le esportazioni di stirene verso la Comunità effettuate dalle seguenti società :

- Borg Warner Chemicals,
- Cosden Oil and Chemical Company,
- Cosden International Sales Company,
- Monsanto International Sales Company ;

considerando che la Gulf Oil Chemicals Company ha chiesto di essere parimenti esclusa dall'applicazione di qualsiasi dazio anti-dumping per il motivo che essa è disposta a cooperare pienamente all'indagine della Commissione, che non ha effettuato alcuna esportazione oggetto di dumping verso la Comunità e che la sua situazione di importante produttore di stirene

nella Comunità ma senza un consumo per il proprio fabbisogno significa che essa non può avere alcun interesse a danneggiare il mercato libero comunitario con future esportazioni di stirene oggetto di dumping ; che, poiché gli argomenti addotti costituiscono un motivo sufficiente di esclusione, è opportuno escludere le esportazioni verso la Comunità effettuate dalla Gulf Oil Chemicals Company dall'applicazione del dazio anti-dumping definitivo ;

considerando che, poiché la Dow Chemical Company ha presentato una richiesta di esclusione per motivi analoghi, è opportuno escludere dall'applicazione del dazio definitivo anti-dumping anche le esportazioni verso la Comunità effettuate da questa società,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio anti-dumping definitivo sullo stirene monomero originario degli Stati Uniti d'America della sottovoce 29.01 D II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimex 29.01-71.
2. Il dazio non si applica allo stirene monomero esportato dalle seguenti società :
 - Borg Warner Chemicals,
 - Cosden Oil and Chemical Company,
 - Cosden International Sales Company,
 - Dow Chemical Company,
 - Gulf Oil Chemicals Company,
 - Monsanto International Sales Company.
3. Il tasso del dazio è pari al 14,8 % del prezzo franco frontiera comunitaria.
4. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a garanzia del dazio anti-dumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 384/81 sono riscossi definitivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. GINJAAR

REGOLAMENTO (CEE) N. 1571/81 DEL CONSIGLIO**del 10 giugno 1981****recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve fresche da tavola della sottovoce ex 08.04 A I della tariffa doganale comune originarie di Cipro (1981)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del protocollo relativo al regime da applicare nel 1981 nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro, il 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 7 000 tonnellate di uve fresche da tavola, originarie di Cipro, delle sottovoci ex 08.04 A I a) e b) della tariffa doganale comune, a dazio doganale pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune, per il periodo dall'8 giugno al 31 luglio 1981 ;

considerando che nell'attesa dell'entrata in vigore del protocollo sopra citato il Consiglio ha fissato il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro per il primo semestre 1981, mediante il regolamento (CEE) n. 3497/80⁽¹⁾, il quale prevede per le uve fresche un contingente tariffario pro rata temporis pari a 2 980 tonnellate per il periodo dall'8 al 30 giugno 1981 ;

considerando che il protocollo non è ancora entrato in vigore e che non è certo che lo sarà prima della fine del periodo sopra indicato ; che per mantenere le correnti di scambi tradizionali occorre prevedere l'apertura dell'intero contingente tariffario per tutto il periodo in questione ; che di conseguenza le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3497/80 applicabili ai prodotti interessati devono essere abrogate ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla riparti-

zione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato ;

considerando tuttavia che non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per i prodotti in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione ; che, in tali condizioni, è opportuno prevedere una ripartizione del volume contingente in quote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti prodotti sui mercati dei vari Stati membri ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 93 % del volume contingente ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente ; che le quote iniziali supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 1.

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione

delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dall'8 giugno al 31 luglio 1981 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sottoindicati, originari di Cipro, sono parzialmente sospesi ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario totale di 7 000 tonnellate.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.04	Uve fresche o secche A. fresche : I. da tavola : a) dal 1° novembre al 14 luglio : ex 2. altre : — dall'8 giugno al 14 luglio ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre : — dal 15 luglio al 31 luglio	7,2 % 8,8 %

Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dal regolamento (CEE) n. 3497/80 e del protocollo relativo al regime da applicare nel 1981 nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro, il 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3497/80 applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono abrogate.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 6 506 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 luglio 1981 ammontano a:

(in tonnellate)

Benelux	200
Danimarca	200
Germania	200
Grecia	2
Francia	2
Irlanda	200
Italia	2
Regno Unito	5 700

3. La seconda parte, pari a 494 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 luglio 1981.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 15 luglio 1981, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 10 luglio 1981, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 luglio 1981, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 10 luglio 1981 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 20 luglio 1981, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essi vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa

il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. ALBEDA

REGOLAMENTO (CEE) N. 1572/81 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 giugno 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	87,84
10.01 B	Frumento duro	114,96 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	17,62 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	73,51
10.04	Avena	22,69
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	60,16 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	51,15 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	61,77 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	137,97
11.01 B	Farine di segala	39,69
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	191,78
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	146,78

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1573/81 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 giugno 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1981

che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3016/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1520/81⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3016/80 ai prezzi delle rotture di riso conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il prodotto che figura nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/80 modificato, sono modificati come indicato in detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 22. 11. 1980, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 149 del 6. 6. 1981, pag. 6.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso***(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievo all'esportazione
11.08 A II	Amido di riso	32,25

REGOLAMENTO (CEE) N. 1575/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1981

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2945/80 della Commissione, del 13 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1564/81 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

⁽⁷⁾ GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 12. 6. 1981, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	24,326

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		giugno 1981	luglio 1981	agosto 1981	settembre 1981	ottobre 1981	novembre 1981
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	26,136	25,762	26,095	27,613	27,376	27,993

(*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 ECU =	2,54502	DM
1 ECU =	2,81318	Fl
1 ECU =	40,7985	FB/Flux
1 ECU =	5,99526	FF
1 ECU =	7,91917	Dkr
1 ECU =	0,685145	£ (Irl.)
1 ECU =	0,536570	£ (GB)
1 ECU =	1 257,86	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 1576/81 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1981
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 921/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1405/81 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 921/81 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 6. 4. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	19,89
04.01 A I b)	0120	17,48
04.01 A II a) 1	0130	17,48
04.01 A II a) 2	0140	21,76
04.01 A II b) 1	0150	16,27
04.01 A II b) 2	0160	20,55
04.01 B I	0200	46,71
04.01 B II	0300	98,80
04.01 B III	0400	152,69
04.02 A I	0500	14,24
04.02 A II a) 1	0620	68,73
04.02 A II a) 2	0720	128,31
04.02 A II a) 3	0820	130,73
04.02 A II a) 4	0920	146,34
04.02 A II b) 1	1020	61,48
04.02 A II b) 2	1120	121,06
04.02 A II b) 3	1220	123,48
04.02 A II b) 4	1320	139,09
04.02 A III a) 1	1420	34,79
04.02 A III a) 2	1520	46,97
04.02 A III b) 1	1620	98,80
04.02 A III b) 2	1720	152,69
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 0,6148 ⁽¹⁾
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,2106 ⁽¹⁾
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 1,3909 ⁽¹⁾
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 0,6148 ⁽¹²⁾
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,2106 ⁽¹²⁾
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 1,3909 ⁽¹²⁾
04.02 B II a)	2820	52,92
04.02 B II b) 1	2910	per kg 0,9880 ⁽¹²⁾
04.02 B II b) 2	3010	per kg 1,5269 ⁽¹²⁾
04.03 A	3110	179,64
04.03 B	3210	219,16
04.04 A I a) 1	3321	18,13
04.04 A I a) 2	3420	171,44 ⁽¹³⁾
04.04 A I b) 1 aa)	3521	18,13
04.04 A I b) 1 bb)	3619	171,44 ⁽¹³⁾
04.04 A I b) 2	3719	171,44 ⁽¹³⁾
04.04 A II	3800	171,44
04.04 B	3900	169,85 ⁽¹⁴⁾
04.04 C	4000	189,34
04.04 D I	4120	36,27
04.04 D II a) 1	4410	172,73
04.04 D II a) 2	4510	168,95
04.04 D II b)	4610	265,67
04.04 E I a)	4710	169,85
04.04 E I b) 1 aa) 11	4840	207,26 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 1 aa) 22 aaa)	4850	207,26 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 1 aa) 22) bbb)	4860	207,26 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 1 bb)	4870	207,26 ⁽¹⁵⁾

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 1 cc)	4880	207,26 ⁽¹⁴⁾
04.04 E I b) 1 dd)	4890	207,26
04.04 E I b) 2 aa)	4922	189,58 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 2 bb)	5022	189,58 ⁽¹⁶⁾
04.04 E I b) 3	5030	189,58 ⁽¹⁷⁾
04.04 E I b) 4	5060	189,58 ⁽¹⁷⁾
04.04 E I b) 5 aa)	5130	189,58 ⁽¹⁸⁾
04.04 E I b) 5 bb)	5140	189,58
04.04 E I c) 1	5210	142,19
04.04 E I c) 2	5250	286,30
04.04 E II a)	5310	169,85
04.04 E II b)	5410	286,30
17.02 A II ⁽¹⁸⁾	5500	36,59
21.07 F I	5600	36,59
23.07 B I a) 3	5700	48,53
23.07 B I a) 4	5800	62,67
23.07 B I b) 3	5900	58,76
23.07 B I c) 3	6000	48,63
23.07 B II	6100	62,67

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽¹⁰⁾ vedi le note da ⁽¹⁾ a ⁽¹⁰⁾ del regolamento (CEE) n. 1691/80 del Consiglio (GU n. L 166 dell'1. 7. 1980).

⁽¹¹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 7,25 ECU,
- c) 8,51 ECU.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 8,51 ECU.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 9,07 ECU per 100 kg peso netto.

⁽¹⁴⁾ Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽¹⁵⁾ Il prelievo è limitato a 75,33 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁶⁾ Il prelievo è limitato a 99,51 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁷⁾ Il prelievo è limitato a 63,24 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁸⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

⁽¹⁹⁾ Entro i limiti dei contingenti tariffari di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2915/79, il prelievo per 100 kg peso netto è limitato a 12,09 ECU.

NB: Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'ECU e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1577/81 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1981

che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato con il regolamento (CEE) n. 3193/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 bis,

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1224/80 prevede, in particolare, che la determinazione del valore in dogana di merci deperibili abitualmente fornite sotto il regime commerciale della vendita in conto consegna può, su richiesta dell'importatore, essere effettuata in virtù di procedure semplificate stabilite per l'insieme della Comunità; che le merci cui si applicano le suddette procedure, nonché le regole e i criteri relativi alla determinazione del valore unitario delle merci di cui sopra, sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 19 del regolamento citato;

considerando che i prodotti deperibili elencati negli allegati del presente regolamento sono generalmente forniti sotto il regime commerciale della vendita in conto consegna e che pertanto insorgono particolari difficoltà per la determinazione del valore in dogana;

considerando che un sistema di valori unitari periodici, qual è definito dal presente regolamento e applicabile su richiesta degli importatori, è di natura tale da raggiungere l'obiettivo di semplificazione fissato dall'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1224/80;

considerando che tali valori unitari dovrebbero generalmente essere stabiliti per periodi di quattordici giorni ciascuno secondo la media ponderata che tiene conto, da un lato, dei prezzi unitari constatati sui mercati più rappresentativi della Comunità durante un periodo di riferimento di durata corrispondente e, dall'altro, delle quantità immesse in libera pratica negli Stati membri nel corso di un anno civile;

considerando che conviene stabilire disposizioni particolari per la valutazione delle merci avariate;

considerando che occorre, d'altronde, fissare per l'anno civile in corso la durata di validità della

domanda degli importatori per l'adesione al sistema delle procedure semplificate; che, tuttavia, un importatore che abbia aderito al sistema delle procedure semplificate per uno o più prodotti dev'essere escluso dal beneficio di tali procedure per quel o quei prodotti che importa sino alla fine dell'anno civile in corso e, a seconda dei casi, dell'anno seguente, se egli ricorre ad altri metodi per la valutazione dei prodotti considerati;

considerando che gli Stati membri dovrebbero fornire regolarmente alla Commissione tutte le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento al fine di consentire il calcolo dei valori unitari da applicare.

considerando che, poiché il presente regolamento sostituisce i regolamenti (CEE) n. 1570/70 ⁽³⁾ e (CEE) n. 1641/75 ⁽⁴⁾ della Commissione rispettivamente modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78 ⁽⁵⁾ e dal regolamento (CEE) n. 224/78 ⁽⁶⁾, l'applicazione delle sue disposizioni in Grecia deve essere differita conformemente all'articolo 144 e all'allegato XI dell'atto d'adesione della Grecia fino al 1° gennaio 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la determinazione del valore in dogana dei prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato I, la Commissione stabilisce, per ogni posizione della classificazione, un valore unitario espresso in monete nazionali per 100 kg di peso netto.

I valori unitari sono applicati durante periodi di quattordici giorni ciascuno, che hanno inizio un venerdì.

2. I valori unitari vengono stabiliti sulla base dei seguenti elementi che gli Stati membri devono fornire alla Commissione per ogni posizione della classificazione:

⁽³⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1.

- a) il prezzo unitario medio franco frontiera non sdoganato, espresso nella moneta dello Stato membro interessato, per 100 kg di peso netto e calcolato sulla base dei prezzi rilevati, per le partite di merce non avariate, nei centri di commercializzazione indicati nell'allegato II durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;
- b) le quantità immesse in libera pratica per anno civile soggette a riscossione di dazi della tariffa doganale comune.

3. Il prezzo unitario medio franco frontiera non sdoganato è calcolato sulla base del ricavato lordo delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Tuttavia, per i ricavati lordi constatati nei centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis, occorre riferirsi al livello commerciale delle vendite effettuate con maggiore frequenza in tali centri.

Dai dati così ottenuti sono da dedurre :

- un margine di commercializzazione del 15 % per i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis, e dell'8 % per gli altri centri di commercializzazione ;
- le spese di trasporto e di assicurazione all'interno del territorio doganale ;
- un ammontare forfettario costituente l'insieme delle altre spese che non sono da includere nel valore in dogana, espresso, a seconda dei casi, nella moneta nazionale come segue :

155 franchi belgi, 30 corone danesi, 9,50 marchi tedeschi, 23 franchi francesi, 2,6 sterline irlandesi, 4 700 lire italiane, 10,50 fiorini olandesi, 2 sterline inglesi ;

- i dazi doganali e le tasse che non sono da comprendere nel valore in dogana.

4. Le spese di trasporto e di assicurazione da detrarre ai sensi del paragrafo 3 possono essere stabilite dagli Stati membri in misura forfettaria. L'ammontare di tali spese forfettarie, come pure le modalità del loro calcolo, sono comunicati senza ritardo alla Commissione.

Articolo 2

1. Il periodo di riferimento da considerare per il calcolo dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è costituito dal periodo di quattordici giorni che determina il giovedì precedente la settimana in cui sono stabiliti nuovi valori unitari.

2. I prezzi unitari medi sono comunicati dagli Stati membri al più tardi il lunedì alle ore 12 della settimana durante la quale vengono stabiliti i valori unitari conformemente all'articolo 3. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua il giorno feriale che immediatamente lo precede.

3. Le quantità immesse in libera pratica durante un anno civile per ogni posizione della classificazione sono comunicate da tutti gli Stati membri alla Commissione entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Articolo 3

1. I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono stabiliti dalla Commissione ogni due martedì sulla base della media ponderata dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in funzione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

2. Per la determinazione di detta media ponderata, ciascun prezzo unitario medio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è convertito in una delle monete degli Stati membri sulla base dell'ultimo suo corso ufficiale di vendita constatato alla Borsa di Bruxelles prima della settimana in cui sono stabiliti i valori unitari. Gli stessi tassi di cambio si applicano per la conversione dei valori unitari così ottenuti nelle altre monete degli Stati membri.

3. Gli ultimi valori unitari pubblicati sono applicabili finché non saranno stati pubblicati nuovi valori unitari. Tuttavia in caso di forti fluttuazioni dei prezzi in uno o più Stati membri, susseguenti, ad esempio, ad una interruzione nella continuità delle importazioni di un prodotto determinato, nuovi valori unitari possono essere stabiliti sulla base dei prezzi praticati al momento della fissazione di tali valori unitari.

Articolo 4

1. Si considerano partite avariate quelle che, al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, comprendono almeno il 5 % di prodotti non idonei al consumo umano e che abbiano subito un deprezzamento almeno del 20 % rispetto alla media dei prezzi di mercato del prodotto sano.

2. Le partite avariate potranno essere valutate :

- sia applicando, previa selezione, i valori unitari alla parte sana della partita considerata ; i prodotti avariati di detta partita saranno distrutti sotto sorveglianza doganale ;
- sia applicando all'intera partita i valori unitari fissati per il prodotto sano dopo aver detratto dal peso della partita considerata una percentuale uguale alla percentuale di avaria constatata da un esperto giurato ed accettato dalla dogana ;
- sia applicando valori unitari stabiliti per il prodotto sano, ridotti di una percentuale uguale alla percentuale di avaria constatata da un esperto giurato ed accettato dalla dogana.

Articolo 5

1. L'importatore che dichiara o fa dichiarare il valore in dogana del o dei prodotti che egli importa, riferentesi ai valori unitari stabiliti in applicazione del presente regolamento, aderisce al sistema delle procedure semplificate per l'anno civile in corso relativamente al o ai prodotti considerati.

2. Se in seguito l'importatore ricorre a metodi diversi dalle procedure semplificate per la valutazione del o dei prodotti importati, le autorità doganali dello Stato membro interessato sono abilitate a notificargli che è escluso dal beneficio delle procedure semplificate per il o i prodotti considerati sino alla fine dell'anno civile in corso; questa misura di esclusione

può essere estesa all'anno civile seguente. La misura di esclusione notificata dallo Stato membro all'importatore è portata senza indugio a conoscenza della Commissione che ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

Articolo 6

I regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro ad eccezione della Grecia, in cui l'applicazione delle presenti disposizioni è differita fino al 1° gennaio 1986.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Classificazione delle merci cui si applicano dei valori unitari

Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	
		Merci	Varietà
07.01-13 } 07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	
07.01-31 } 07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	
07.01-45 } 07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	
ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	
ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	
07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle Barbatelle mangerecce	
07.01-67	ex 07.01 H	Agli	
07.01-71	07.01 K	Asparagi	
07.01-73	07.01 L	Carciofi	
07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	
07.01-81 } 07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	
07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	
07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (<i>solanum melongena</i> L.)	
07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>medullosa</i> Alef.)	
ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	
08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	
ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	
ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	
ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	
08.02-02 } 08.02-06 } 08.02-12 } 08.02-16 }	08.02 A I	Arance dolci, fresche	Sanguine e semi-sanguine
08.02-03 } 08.02-07 } 08.02-13 } 08.07-17 }			Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin
08.02-05 } 08.02-09 } 08.02-15 } 08.02-19 }			Altre
08.02-29	ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi, freschi	Monreal e satsuma
08.02-31			Mandarini e wilkings
08.02-32			Clementine

Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	
		Merci	Varietà
08.02-34 } 08.02-37 }			Tangerini e altri
ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	
ex 08.02-70 ex 08.02-70	ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grape-fruits », freschi	— bianchi — rosei
08.04-11 } 08.04-19 } 08.04-23 }	08.04 A I	Uve da tavola	
08.06-13 } 08.06-15 } 08.06-17 }	08.06 A II	Mele	
08.06-33 } 08.06-35 } 08.06-37 } 08.06-38 }	08.06 B II	Pere	
08.07-10	08.07 A	Albicocche	
ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	
ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	
08.07-51 } 08.07-55 }	08.07 C	Ciliegie	
08.07-71 } 08.07-75 }	08.07 D	Prugne	
08.08-11 } 08.08-15 }	08.08 A	Fragole	
08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	
08.09-19	ex 08.09	Meloni	
ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	

ALLEGATO II

Centri di commercializzazione da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi unitari stabiliti per ogni rubrica della classificazione (codice Nimexe)

Codice Nimexe	Germania				Danimarca	Francia				Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito	UEBL	
	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Copenaghen	Le Havre	Marsiglia	Perpignano	Rungis	Dublino	Milano	Rotterdam	Londra	Anversa	Bruxelles
07.01-13 } 07.01-15 }				x			x	x				x	x		
07.01-31 } 07.01-33 }		x		x								x			
07.01-45 } 07.01-47 }	x	x					x	x	x			x			
ex 07.01-54	x	x					x		x				x		
ex 07.01-59		x					x					x	x		
07.01-63	x	x		x			x	x		x		x	x		
07.01-67		x				x			x						x
07.01-71		x		x									x		
07.01-73								x							
07.01-75 } 07.01-77 }	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x		x
07.01-81 } 07.01-82 }				x				x				x	x		
07.01-93		x		x			x	x				x			
07.01-94		x		x			x	x	x			x			
07.01-96		x						x	x						
ex 07.01-99							x					x	x		x
08.01-31										x	x	x		x	
ex 08.01-50		x										x		x	
ex 08.01-60		x					x		x			x	x		

Codice Nimexe	Germania				Danimarca	Francia				Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito	UEBL	
	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Copenaghen	Le Havre	Marsiglia	Perpignano	Rungis	Dublino	Milano	Rotterdam	Londra	Anversa	Bruxelles
ex 08.01-99		x							x			x	x		
08.02-02	}	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
08.02-06															
08.02-12															
08.02-16															
08.02-03	}	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
08.02-07															
08.02-13															
08.02-17															
08.02-05	}	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
08.02-09															
08.02-15															
08.02-19															
08.02-29	x	x			x			x	x		x	x	x	x	x
08.02-31	x	x			x			x	x		x	x	x	x	x
08.02-32	x	x	x		x			x	x		x	x	x	x	x
08.02-34	}		x	x	x			x	x		x	x	x	x	x
08.02-37															
ex 08.02-50	x		x		x	x	x	x			x	x	x	x	x
ex 08.02-70			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
ex 08.02-70			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
08.04-11	}	x	x	x				x		x		x	x	x	x
08.04-19															
08.04-23															
08.06-13	}		x	x	x				x	x		x	x	x	x
08.06-15															
08.06-17															
08.06-33	}	x	x	x				x		x	x	x	x	x	x
08.06-35															
08.06-37															
08.06-38															

Codice Nimexe	Germania				Danimarca	Francia				Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito	UEBL	
	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Copenaghen	Le Havre	Marsiglia	Perpignano	Rungis	Dublino	Milano	Rotterdam	Londra	Anversa	Bruxelles
08.07-10		x	x	x				x			x		x		x
ex 08.07-32 (pesche)		x		x			x	x				x	x	x	x
ex 08.07-32 (pesche noci)		x	x	x				x				x		x	x
08.07-51 } 08.07-55 }				x											x
08.07-71 } 08.07-75 }		x	x	x				x				x	x		
08.08-11 } 08.08-15 }		x		x			x	x	x						
08.09-11		x		x			x	x			x				x
08.09-19		x										x	x		x
ex 08.09-90		x	x						x			x	x		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/81 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1981****che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda gli acquisti d'intervento di carni bovine in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, dispone che i prezzi d'acquisto delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento siano fissati applicando al prezzo d'intervento un coefficiente calcolato sulla base dei dati constatati sui mercati rappresentativi degli Stati membri durante un certo periodo;

considerando che la Grecia ha aderito alla Comunità il 1° gennaio 1981; che il periodo di constatazione dei prezzi delle carni bovine sui mercati rappresentativi è troppo breve per poter procedere alla fissazione dei coefficienti previsti dall'articolo 6 del regolamento

(CEE) n. 805/68; che è pertanto opportuno prorogare la deroga prevista dal regolamento (CEE) n. 1177/81 della Commissione⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, i coefficienti e i prezzi d'acquisto previsti nei suddetti paragrafi non sono fissati per la Grecia sino al 16 agosto 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 81.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/81 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 1050/81 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,considerando che con il regolamento (CEE) n. 1050/81⁽⁴⁾ è stata fissata una restituzione speciale per le carcasse di suino a destinazione della Polonia; che il regolamento (CEE) n. 1050/81 prevede una quantità massima per la quale questa restituzione è accordata;

che è stato deciso dal Consiglio di portare questa quantità massima da 35 000 a 50 000 tonnellate per favorire ulteriormente l'approvvigionamento di carne suina in Polonia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1050/81, la cifra di 35 000 è sostituita dalla cifra di 50 000.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 22. 4. 1981, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1981

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1495/80 recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3193/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando che è necessario assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 e adottare disposizioni d'esecuzione al fine di escludere ogni divergenza d'interpretazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione ⁽³⁾ reca attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 ;

considerando che occorre precisare le regole di valutazione applicabili in caso di perdita parziale o di danno prima dell'immissione in libera pratica delle merci da valutare ;

considerando che in caso di esistenza di un contratto di vendita l'utilizzazione del valore di transazione s'impone a priori, anche quando le merci da valutare sono state oggetto di vendite successive prima della valutazione ;

considerando che, quando delle merci sono state usate in un paese terzo tra il momento della vendita e quello dell'immissione in libera pratica nella Comunità, tale vendita può essere considerata come non effettuata per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, e non s'impone pertanto la valutazione sulla base del valore di transazione ;

considerando che il compratore non deve soddisfare alcuna condizione particolare se non quella di essere parte nel contratto di vendita ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1495/80 è modificato come segue :

1. All'articolo 4 è aggiunta la frase seguente :

« Una ripartizione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare si applica ugualmente in caso di perdita parziale o in caso di danno prima dell'immissione in libera pratica della merce da valutare ».

2. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« Ai fini dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80, la dichiarazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità delle merci oggetto di una vendita deve essere considerata una indicazione sufficiente che dette merci sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. Questa indicazione sussiste ugualmente nel caso di vendite successive prima della valutazione, potendo ciascuno dei prezzi che risultano da dette vendite essere assunto come base di valutazione sotto riserva delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1496/80. Tuttavia, nel caso di utilizzazione delle merci in un paese terzo tra la vendita e l'immissione in libera pratica, non si impone il ricorso al metodo del valore di transazione.

Il compratore non deve soddisfare alcuna condizione particolare se non quella di essere parte nel contratto di vendita. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/81 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1981****recante le modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1417/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/81⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 stabilisce che, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti all'atto della modifica di un tasso rappresentativo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio⁽⁵⁾, previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto; che, tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, è possibile derogare alle disposizioni predette;

considerando che è necessario precisare le condizioni per la concessione del premio e segnatamente il periodo in cui possono essere presentate le domande per la concessione del premio;

considerando che, ai fini della fissazione dell'importo del premio in moneta nazionale, occorre prendere in considerazione, come tasso di conversione, il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno del periodo previsto per la presentazione delle domande;

considerando che la concessione del premio complementare previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, nonché di quello previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1056/81 del Consiglio⁽⁶⁾, implica la concessione del premio previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80; che tutte le altre condizioni per la concessione possono tuttavia essere stabilite dalle competenti autorità degli Stati membri interessati;

considerando che, qualora gli impegni scaturenti dal regime di premi non siano rispettati, gli importi del

premio già versati devono essere rimborsati; che, tuttavia, in determinati casi, in particolare se il beneficiario non è in grado, temporaneamente o durevolmente di far fronte a detti impegni, per cause indipendenti dalla sua volontà, di cui comunque non può evitare le conseguenze se non a prezzo di eccessivi sacrifici, appare fondato prevedere il mantenimento del diritto al premio; che, d'altro canto, gli impegni scaturenti dal regime di premi possono essere trasferiti in caso di cessione dell'azienda;

considerando che è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1885/80 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3154/80⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici sono presentate dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno all'autorità competente designata da ciascuno Stato membro, per le vacche nutrici detenute il giorno della presentazione della domanda. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare, all'interno di tale periodo, una data anteriore al 30 settembre come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il numero di vacche da prendere in considerazione ai fini della concessione del premio è uguale al numero delle vacche nutrici, escluse le giovenche gravide, presenti nell'azienda alla data della presentazione della domanda.

2. La ricevibilità della domanda è subordinata in particolare all'assunzione degli impegni previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, nonché alla presentazione di una dichiarazione del produttore da cui risulti che questi si impegna ad osservare il regolamento summenzionato, il presente regolamento e le disposizioni adottate ai fini della loro applicazione dallo Stato membro interessato.

(1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 142 del 28. 5. 1981, pag. 4.

(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 25.

(4) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

(6) GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 6.

(7) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 29.

(8) GU n. L 330 del 6. 12. 1980, pag. 17.

Inoltre all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare per iscritto :

- che, in conformità dell'articolo 5, punto 4 del regolamento (CEE) n. 1357/80,
 - la mandria bovina presente nell'azienda da lui gestita è destinata all'allevamento nell'azienda dei vitelli per la produzione di carne,
 - qualora in tale mandria siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultante da un incrocio con una di queste razze, è stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1417/81 ;
- che, in caso di cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, tale cessione avviene alla fattoria direttamente dal produttore al consumatore ;
- che il latte proveniente dalla sua azienda non è destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possono essere commercializzati dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

3. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l'autorità competente informa ciascun richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Tuttavia, in caso di seguito favorevole, essa può procedere al pagamento del premio, senza prima informare l'interessato.

Articolo 2

1. Il premio complementare previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80 e quello previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1056/81 sono concessi solamente ai produttori che beneficiano del premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati stabiliscono, se del caso, le condizioni supplementari per la concessione del premio complementare e ne informano la Commissione entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'importo fissato dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1357/80 nonché quello fissato all'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1056/81 sono pagati entro i dodici mesi successivi all'inizio del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Il tasso di conversione applicabile agli importi di cui al paragrafo 1 è il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro procedono al controllo amministrativo,

corredato da sopralluoghi effettuati per sondaggio o, se necessario, in modo sistematico :

- a) del numero delle vacche nutrici presenti nell'azienda gestita dal beneficiario,
- b) del rispetto degli impegni previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80,
- c) dell'esattezza delle dichiarazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2.

2. Se necessario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare il recupero dei premi versati. In caso di falsa dichiarazione, gli Stati membri procedono al recupero di un importo uguale alla totalità dei premi che sono stati versati sulla base di tale dichiarazione.

3. In caso di trasferimento dell'azienda prima della scadenza del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, il successore può impegnarsi per iscritto, presso le autorità competenti, a proseguire l'adempimento degli obblighi sottoscritti dal suo predecessore. In tal caso, se non ha dimostrato in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti di rispettare tali obblighi, lo Stato membro in questione recupera dal successore le somme versate al predecessore.

4. Tuttavia, il diritto al premio è mantenuto se il beneficiario non ha potuto rispettare i propri impegni per i motivi indicati all'articolo 5.

Articolo 5

1. Fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere come tali da giustificare il mantenimento del diritto al premio, in particolare, i seguenti casi di forza maggiore :

- a) il decesso del beneficiario ;
- b) l'incapacità del beneficiario di esercitare la propria attività per un lungo periodo ;
- c) l'espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, sempreché essa non fosse prevedibile il giorno della presentazione della domanda ;
- d) la catastrofe naturale grave che danneggi notevolmente la superficie agricola del beneficiario ;
- e) la distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all'allevamento bovino ;
- f) l'epizootia che colpisca in tutto o in parte il bestiame bovino del beneficiario.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di forza maggiore da essi riconosciuti.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro i dieci giorni successivi alla loro data di applicazione, le misure adottate per l'attuazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1357/80, e, per quanto concerne l'Irlanda e il Regno Unito, dal regolamento (CEE) n. 1056/81.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 31 dicembre di ogni anno, il numero di vacche per le quali è stato richiesto il premio e, al più tardi alla fine della campagna di commercializzazione, quello delle vacche nutrici per le quali la domanda è stata accolta.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1885/80 è abrogato. Tuttavia, esso resta applicabile alle domande presentate per la campagna di commercializzazione 1980/1981.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1981

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1116/81 (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72 (4), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che le arance dolci, fresche, i limoni freschi, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve prodotte in serra e di pieno campo delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole sgusciate e le noci in guscio possono attualmente esser oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, data la differenza del prezzo alla produzione delle pesche in Grecia e negli altri Stati membri, è opportuno tener conto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 10/81 (5), di tale differenza ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione di detto prodotto; che, in conseguenza dell'applicazione del criterio di cui sopra, la restituzione applicabile alla Grecia viene fissata a zero;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 (7), possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi di cui in allegato.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

(4) GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

(5) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

(6) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(7) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

2. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79 si applicano alle esportazioni delle arance dolci, dei limoni, delle uve da tavola di pieno campo, di noci in guscio, di nocciole sgusciate e di mele la cui definizione figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(ECU/100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
ex 08.02 A I	Arance dolci, fresche : — della varietà Biondo comune e Sanguigno comune, delle categorie Extra, I e II — delle altre varietà, delle categorie Extra, I e II	5,32 9,67
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II per le esportazioni verso : — i paesi o Stati a economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale — le altre destinazioni	6,04 4,23
ex 08.04 A I	Uve da tavola : — fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I — fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I	4,84 19,34
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate, escluse le mandorle amare	9,67
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	14,00
ex 08.05 G	Noccioline sgusciate	14,51
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro per le esportazioni verso : — il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, lo Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica ⁽¹⁾ , l'Iran e l'Irak — i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, la Giordania, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, il Brasile, la Venezuela, la Bolivia, il Perù, Panama, Ecuador, l'Islanda, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, l'Austria e le isole Færøer	12,00 3,63
ex 08.07 B	Pesche, escluse le pesche noci, delle categorie Extra, I e II, per le esportazioni verso qualsiasi destinazione diversa dalla Svizzera e dall'Austria : — originarie della Grecia — originarie degli altri Stati membri	0,00 5,00

(1) Ai sensi del presente regolamento, sono considerati « paesi della penisola arabica » i seguenti paesi situati nella penisola e i territori che ne dipendono : l'Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait, il Sultanato di Oman, gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1583/81 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1981
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e (CEE) n. 616/72⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

- l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri seguenti:

- prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

- corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori,

- spese commerciali e spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese commerciali e di resa sul mercato mondiale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo; che è pertanto opportuno prevedere una particolare restituzione per l'esportazione verso la Polonia di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A II b);

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n.

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati :	
A	Olio d'oliva :	
I	non trattato :	
(a)	Olio d'oliva vergine	
	e	
II	altro :	
(a)	ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine :	
	in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (1), e per le esportazioni verso i paesi terzi	24,00
(b)	non nominato :	
	ottenuto dal trattamento di olio della sottovoce 15.07 A I c) anche tagliato con olio di oliva vergine : in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg o alla rinfusa per le esportazioni verso la Polonia	90,75

(1) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1584/81 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1981****che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/81⁽³⁾, ha determinato i criteri che regolano la fissazione di tali aiuti; che il paragrafo 3 del suddetto articolo prevede un margine da rispettare per la fissazione dell'aiuto per il latte scremato in polvere;

considerando che l'applicazione di tali regole alla situazione attuale del mercato porta a fissare l'aiuto per il

latte scremato e il latte scremato in polvere al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato a 56 ECU/100 kg, per quanto concerne il latte scremato in polvere, e a 5,70 ECU/100 kg per quanto concerne il latte scremato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/81 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1981****recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che l'importo dell'aiuto per 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o in caseinati è stato fissato a 4,80 ECU dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2938/80⁽³⁾; che l'importo dell'aiuto deve essere adeguato all'andamento dei prezzi delle caseine nel commercio internazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 756/70, l'importo di « 4,80 ECU » è sostituito dall'importo di « 5,20 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1586/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1981

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1439/81⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/81⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1439/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 28. 5. 1981, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1981, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	16,67 11,74 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1587/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1981

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1406/81⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/81⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 giugno 1981;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁸⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽¹⁰⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1406/81 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 16.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 12. 6. 1981, pag. 35.⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹⁰⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
23.02 A I a)	22,58	22,58
23.02 A I b)	72,24	72,24
23.02 A II a)	18,06	18,06
23.02 A II b)	72,24	72,24

